



Istituto di Istruzione Superiore
LUCREZIA DELLA VALLE
COSENZA

I.I.S. "Lucrezia della Valle"
Piazza Giovanni Amendola, 8 - 87100 Cosenza
Tel. +39 0984 24484
Fax +39 0984 24484
Mail csis081003@istruzione.it
Pec csis081003@pec.istruzione.it
CF 98122400785

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE

Tra

l'IIS "LUCREZIA DELLA VALLE" di COSENZA con sede legale in COSENZA, PIAZZA AMENDOLA, 8, CF 98122400785 – Cod. fatt. UF7EUU, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Rossana PERRI,

e

la Dott.ssa Pagliaro Maria Medico Chirurgo, nata a _____ e residente a _____

PREMESSO

- *che la scuola ha l'obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;*
- *che il medico competente, accettando l'incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 25, D.Lgs. 81/2008;*
- *che dal curriculum della dott.ssa PAGLIARO Maria si evince quanto previsto dall'art. 38, D.Lgs. 81/2008;*
- *che la Dott.ssa Pagliaro Maria svolge la sua attività ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 81/2008;*
- *che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c);*

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà in:

A) accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;

B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

1. garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti;
2. far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico;
3. istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
5. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria;
6. informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica della Scuola;
7. partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
8. effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente all'RSPP;
9. fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
10. collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
11. effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute;
12. collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola;
13. collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
14. promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
15. curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Art. 3 Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
2. a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
3. a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
4. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
5. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
6. ad assistere, direttamente e/o tramite l'RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
7. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
8. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
9. a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
10. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari

- periodici;
11. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, e a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 4

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito ai n. 3 plessi/strutture di cui consiste l'IIS "Lucrezia Della Valle" di Cosenza.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate e in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5

Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica e previo l'esito positivo di tutti i controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente, per come di seguito specificato:

- ✓ Incarico annuale di medico competente comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, collaborazione DVR e consulenze varie € 437,50 (QUATTROCENTOTRENTASETTE/50 euro) + ritenuta d'acconto (350 EURO-TRECENTOCINQUANTA/00);
- ✓ Visita medica docenti/assistenti amministrativi-tecnici € 56,25 (CINQUANTASEI/25) + ritenuta d'acconto (45 EURO-QUARANTACINQUE/00);
- ✓ Visita medica collaboratori scolastici € 43,75 (QUARANTATRÉ/75) + ritenuta d'acconto (35 EURO-TRENTACINQUE/00);

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

Art. 6

Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 02 dicembre 2025 e fino al 02 dicembre 2028; dalla medesima data esso produrrà i suoi effetti. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 7
Clausole risolutive

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del commissionario ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 8
Disposizioni finali

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

Art. 9
Obblighi di privacy

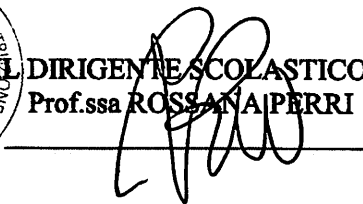
L'IIS "Lucrezia Della Valle" di Cosenza fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Direttore SGA, Lorenza Vitelli.

Cosenza, 01-12-2025

Per accettazione
IL MEDICO COMPETENTE
Dott.ssa PAGLIARO MARIA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSSANA PERRI



**ALLEGATO AL CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONE**

Titolare del trattamento dei dati personali:

IIS "L. DELLA VALLE" COSENZA

Oggetto: Autorizzazione trattamento dati per attività di MEDICO COMPETENTE al fini del Regolamento UE 2016/679

Il Titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossana PERRI
visto

➤ il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che nel presente documento sarà citato con il termine "GDPR";

➤ Il D.lgs 196/2003 (modificato dal D.lgs 101/2018);

constatato che

➤ L'art. 29 del GDPR prevede il trattamento sotto l'autorità del titolare;

➤ L'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018) prevede che il titolare può attribuire a persone fisiche espressamente designate compiti e funzioni connessi al trattamento dati, e individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento;

➤ L'art. 32 del GDPR prevede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio;

valutato che

➤ Il titolare del trattamento definisce le misure di sicurezza tecniche e organizzative e designa gli incaricati del trattamento di dati personali;

➤ la nomina come collaboratore esterno prevede una specifica autorizzazione a trattare dati personali, le indicazioni sulle modalità del trattamento, le informazioni sul trattamento dati;

valutato che

➤ nella scuola possono essere affidate attività tecnico-professionali ad aziende, tecnici e consulenti esterni;

considerato che

➤ un esperto esterno che opera all'interno della sede scolastica, per concordate e autorizzate attività, può essere coinvolto (almeno in visione) nel trattamento di dati personali;

accertato che

➤ sono state definite specifiche attività tecnico-professionali e che con atti scritti sono state affidate in gestione a soggetti esterni.

DETERMINA

di formalizzare le attività effettuate da:

Nominativo del consulente-esperto esterno	Codice fiscale
PAGLIARO MARIA	

autorizzandolo/a al conseguente trattamento di dati personali.

Con la designazione, si convalida la richiesta delle prestazioni tecnico-professionali definite nell'apposito e separato atto, stipulato tra la scuola e l'esperto esterno, da ritenere parte integrante del presente documento.

Considerando che le prestazioni consistono in:

SORVEGLIANZA SANITARIA-CONSULENZE VARIE IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE,

l'esperto esterno, accettando e firmando, si impegna ad espletare le attività nel pieno rispetto del Regolamento di cui dichiara di aver preso visione; in particolare s'impegna a:

- limitarsi a compiere esclusivamente le attività lavorative previste nell'atto di affidamento;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali eventualmente trattati adoperandosi affinché tali comportamenti vengano adottati anche da altre persone della propria azienda;
- non divulgare dati personali eventualmente trattati se ciò non costituisce espressamente oggetto dell'incarico ricevuto e comunque comunicarli al minor numero possibile di soggetti pubblici e privati per esclusivi ed inevitabili adempimenti di legge o in osservanza di regolamenti e contratti di cui la scuola è a conoscenza;
- effettuare eventuali copie di banche dati informatiche solo se è stato autorizzato a farlo dal Titolare altrimenti si rivolgerà a soggetti dell'organico del Titolare delegati a tale compito;
- consegnare al personale della scuola qualsiasi fonte di dati, informatica o non informatica, gestita o creata durante i lavori, che non sia specificatamente autorizzata al trasporto in altra sede;
- rendere inaccessibili ad altri soggetti eventuali dati trasportati per il trattamento in sedi esterne alla scuola, adottando le dovute misure di sicurezza.

La designazione resta valida nei modi e per i tempi definiti nell'atto stipulato tra le parti.

L'esperto esterno, nella qualità anche di interessato, dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per l'esecuzione del contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato, presso albi/elencchi di pubblico accesso e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L'interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l'informativa estesa, di cui l'interessato può prendere visione.

L'interessato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto dell'incarico ricevuto, dell'autorizzazione al trattamento dati, delle modalità operative e dell'informativa.

L'incaricato dovrà seguire le indicazioni organizzative e operative disposte dal titolare del trattamento, che saranno aggiornate e fornite periodicamente e/o in base alle necessità, nella forma verbale e/o scritta attraverso la predisposizione di fascicoli formativi che saranno resi disponibili a tutto il personale.

 Per il Titolare del trattamento PROF. SSA ROSSANA PERRI	Il Medico Competente DOTT. SSA PAGLIARO MARIA
--	--

Oggetto: IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Tra

L'Istituzione scolastica IIS "L. DELLA VALLE", con sede in COSENZA, C.F. 98122400785, nella persona del **Dirigente scolastico pro tempore**, in qualità di **Titolare del trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 4, par. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

e

la Dott.ssa PAGLIARO Maria, **Medico competente**, incaricato dalla Scuola

Art. 1 – Oggetto dell'impegno

Il presente documento disciplina l'impegno del Medico Competente a garantire la **massima riservatezza, integrità e sicurezza** delle informazioni e dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività di propria competenza, nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- del Codice Deontologico della categoria professionale di appartenenza;

Art. 2 – Obblighi di riservatezza

Il Medico Competente si impegna a:

1. **Non divulgare, comunicare o diffondere** a terzi non autorizzati alcuna informazione o dato personale appreso nell'ambito delle attività scolastiche, sia in forma scritta che orale o elettronica;
2. **Custodire e proteggere** con la massima diligenza ogni documento, appunto, nota o file contenente dati personali o sensibili del personale, evitando qualsiasi accesso non autorizzato;
3. **Utilizzare i dati unicamente per le finalità relative al proprio compito**, e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di propria competenza;
4. **Mantenere il segreto professionale** su ogni comunicazione, dichiarazione o informazione ricevuta dagli utenti del servizio, salvo i casi di obbligo di denuncia o segnalazione previsti dalla legge;
5. **Adottare tutte le misure tecniche e organizzative** necessarie a garantire la sicurezza dei dati e a prevenire la loro perdita, alterazione o accesso non autorizzato;

6. **Astenersi dal trattare o utilizzare** per finalità personali o professionali diverse da quelle delle attività per le quali è incaricato qualsiasi informazione ottenuta in ambito scolastico;
7. **Restituire o distruggere** al termine dell'incarico tutta la documentazione contenente dati personali, salvo quella da conservare secondo la normativa sanitaria vigente.

Art. 3 – Titolarità e responsabilità

- Il Medico competente opera, per la parte sanitaria, quale professionista in piena autonomia.
- La **titolarità del trattamento dei dati scolastici** è in capo all'Istituto, mentre quella relativa ai trattamenti sanitari spetta al Medico Competente.
- Entrambe le parti si impegnano a cooperare nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.

Art. 4 – Durata dell'impegno

Il presente impegno decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e resta valido per tutta la durata delle attività e fino alla cessazione dell'incarico del Medico Competente presso l'Istituto.
L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la conclusione delle attività e dell'incarico, senza limiti di tempo.

Art. 5 – Sanzioni

La violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza comporta responsabilità disciplinare, civile e penale nonché, ove necessario, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 – Trattamento dati dello Psicologo

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dal professionista saranno trattati dall'Istituzione scolastica, in qualità di **Titolare del trattamento**, per le seguenti finalità:

- gestione amministrativa dell'incarico conferito;
- adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, privacy e tutela degli interessati;
- archiviazione e conservazione dei documenti connessi all'attività svolta.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e informatica, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati unicamente a soggetti pubblici o privati nei casi previsti da norme di legge o da provvedimenti dell'autorità.

Il periodo di conservazione è limitato alla durata dell'autorizzazione e al tempo necessario per adempiere agli obblighi legali e amministrativi connessi. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) rivolgendosi al Titolare del trattamento. Per questioni relative alla protezione dei dati personali, l'interessato potrà inoltre contattare il DPO all'indirizzo: anna.cima@privacyscuole.it


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Perri

Il Medico Competente
Dott.ssa Pagliaro Maria